REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 85/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

VISTO il Decreto-legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

VISTO il Decreto-legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26229 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 13 maggio 2025, presente in aula l'avv. Alessandro Doa per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26229 del registro di segreteria, promosso da S. S. P. nato a Omissis il Omissis (c.f: Omissis), e ivi residente in Via Omissis, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato

presso lo studio professionale dell'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I, santinospina@pecavvpa.it; fax: 091/204869) del Foro di Palermo, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio,

contro

l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - cod. fisc. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale, sita in Roma, via Ciro il Grande n.21 - EUR, Cap 00144, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente pro tempore, sita in Sassari, Via Fondazione Rockfeller, 07100, n.68, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia (C.F. STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37590, Raccolta n.7131, del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, il ricorrente – che ha prestato servizio nei Vigili del Fuoco dal 4 gennaio 1982 al 1° aprile 2019, data del suo collocamento in pensione e ad oggi titolare della pensione n. 50348276

calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Sassari dal 1° aprile 2019, chiedeva l'accertamento del diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44%, avendo alla data del 31.12.1995 maturato una anzianità contributiva pari a 15 anni e, quindi, i requisiti di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 in virtù del quale "*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile ….(omissis)….*".

Diversamente, l'INPS aveva invece liquidato il trattamento pensionistico applicando la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R..

Il ricorrente rappresentava di aver, in data 12 marzo 2024, per mezzo del prefato avvocato, inviato a mezzo PEC alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 senza tuttavia sortire alcun adempimento e/o risposta da parte di questa.

Di qui l'odierno gravame per il quale veniva fissata l'udienza di discussione per l'8 maggio 2015, in seguito annullata per intervenuta riassegnazione del giudizio a questo Giudice monocratico stante il trasferimento ad altra Sezione dell'originario GUP.

Con proprio decreto del 17 marzo 2025, questo Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione della causa.

1.2. Con memoria depositata il 29 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando di aver, con determina n. SS1032024000154/2024, ricalcolato la pensione del ricorrente, con riconoscimento dei benefici di cui all'art.54 del D.P.R. 29.12.1973 n.1092, come richiesto.

Rappresentava, quindi, che l'aggiornamento della pensione con il pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori sarebbe avvenuto con la corresponsione della mensilità di novembre 2024, in proposito allegando anche la relativa documentazione.

Concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate nei confronti dell'Ente Previdenziale.

1.3. In data in data 10 maggio 2025, la difesa del ricorrente, considerato che con il cedolino di novembre 2024 la parte ricorrente ha ricevuto quanto dovuto e che, conseguentemente, la resistente ha ottemperato a quanto richiesto con ricorso per cui è causa, calcolando anche tutti gli arretrati, chiedeva che all'odierna udienza venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio richiesto. Al contempo, chiedeva la refusione delle spese di lite da parte dell'Istituto previdenziale per soccombenza virtuale.

1.4. All'odierna udienza, l'INPS ha insistito per le conclusioni in atti, rimettendosi alle decisioni del giudice per le spese.

Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. Oggetto della causa è la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 in luogo della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., applicata dall'Istituto previdenziale.

Si evidenzia in proposito che i contrasti interpretativi insorti in relazione alla corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sono stati definiti dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n.12/2021/QM/SEZ del 2021) ai cui enunciati di diritto si è conformato l'Istituto Previdenziale fornendo alle competenti strutture amministrative le conseguenti istruzioni operative (cfr. Circolare n. 68 del 14/06/2022 avente ad oggetto "*Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato*").

In conseguenza, per il giudizio all'esame l'INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico controverso nel senso richiesto dal ricorrente.

Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta di parte attrice e di parte resistente della cessazione della materia del contendere.

Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, questo Giudice non può che affermare che l'avvenuta rideterminazione del

trattamento pensionistico ha eliminato la ragione del contendere tra le stesse, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire.

2.1. Quanto al regime delle spese di giudizio mentre l'INPS ne ha chiesto la compensazione, Parte attrice ha insistito per la condanna dell'Ente Previdenziale alla refusione delle stesse.

Ciò precisato, ritiene questo Giudice Unico che, conformemente all'orientamento consolidato emerso in analoghe fattispecie (cfr. *ex multis*: Sezione Sardegna n. 157/2023, n. 177/2023, n. 25/2023, n. 167/2024; Cass. civ., Sez. I, 5.8.1981, n. 4889; Sez. Lav., 11 gennaio 1990, n. 46; C. conti Sez. giur. Umbria, 17.1.1996, n. 50 e 22.7.1996, n. 285; Sez. giur. Toscana, 22.9.1999, n. 1056), poiché il venir meno della *res litigiosa* si fonda su una sopravvenienza (la rideterminazione del trattamento pensionistico) rispetto alla data di avvio del giudizio, in specie trova applicazione il principio della soccombenza virtuale che va rilevata con riferimento alla fondatezza delle prospettazione iniziale di Parte attrice, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 1098/2021, depositata il 21 gennaio), tenuto quindi conto che Parte resistente avrebbe potuto evitare il giudizio mediante un diligente comportamento.

2.2. In conclusione, in ragione della sopravvenuta rideterminazione con provvedimento n. SS1032024000154/2024 del trattamento pensionistico del ricorrente, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995, secondo i principi sanciti

dalle SSRR della Corte dei Conti con la sentenza 12/21, ed il disposto pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori con la mensilità di novembre 2024, questo Giudice Unico deve dichiarare, in conformità al concorde avviso delle parti, la cessata materia del contendere, tuttavia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, deve condannare l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente - dichiaratesi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 13 maggio 2025.

IL GIUDICE UNICO

f.to digitalmente

Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 15/05/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P.Carrus